

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

23.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE EGIDIO ALAGNA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Boato ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato (2166);	
Alagna Egidio, <i>Presidente</i>	3	Testa Antonio: Abolizione del soggiorno obbligato (2170);	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Trantino ed altri: Nuove norme in materia di prevenzione contro persone pericolose. Abolizione della diffida, dell'obbligo di soggiorno e della limitazione dell'uso della patente di guida. Esperibilità della procedura di riabilitazione. Equiparazione dei periodi di detenzione per gli assolti a quelli di sorveglianza speciale (2215);	
Nuove norme sulle misure di prevenzione personali (2442);		Savio: Abolizione del soggiorno obbligato (2393);	
Fiandrotti ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato (68);		Ferrari Wilmo ed altri: Modifiche della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (2464)	3
Tealdi e Costa Silvia: Integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (347);		Alagna Egidio, <i>Presidente, Relatore</i>	3, 7, 9 12, 13, 14, 16, 21
Alagna ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato e della diffida (876);		Biondi Alfredo	12, 20
Ferrari Marte ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato (980);		Facchiano Ferdinando	12, 18
Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in tema di misure di prevenzione (1169-ter);		Forleo Francesco	17
Mannino Antonino ed altri: Abolizione della diffida, del ritiro della patente di guida ai diffidati, dell'obbligo di soggiorno, nuove procedure per l'applicazione per la sorveglianza speciale e previsione della riabilitazione (1553);		Guidetti Serra Bianca	7, 18
Nicotra ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato, della diffida e abrogazione dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (1879);		Mellini Mauro	6, 7, 10, 11, 13, 15, 16
		Nicotra Benedetto Vincenzo	6, 8, 12, 18
		Pedrazzi Cipolla Anna Maria	6, 8, 11
		Rizzo Aldo	5, 7, 12, 13, 14, 19
		Votazione segreta:	
		Alagna Egidio, <i>Presidente</i>	22

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,35.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 19 del regolamento, l'onorevole Livia Turco è sostituita dall'onorevole Antonino Mannino. Comunico inoltre che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, gli onorevoli Del Mese, Drago, Gargani, Leccisi, Massari, Rognoni, Scarlato e Segni sono sostituiti, per la seduta odierna, rispettivamente, dagli onorevoli Savio, Aiardi, Pietro Battaglia, D'Aimmo, Facchiano, Riggio, Guarino e Grippo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sulle misure di prevenzione personali (2442); e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato (68); Tealdi e Costa Silvia: Integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (347); Alagna ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato e della diffida (876); Ferrari Marte ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato (980); Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in tema di misure di prevenzione (1169-ter); Mannino Antonio ed altri: Abolizione della diffida, del ritiro della patente di guida ai

diffidati, dell'obbligo di soggiorno, nuove procedure per l'applicazione per la sorveglianza speciale e previsione della riabilitazione (1553); Nicotra ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato, della diffida e abrogazione dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (1879); Boato ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato (2166); Testa Antonio: Abolizione del soggiorno obbligato (2170); Trantino ed altri: Nuove norme in materia di prevenzione contro persone socialmente pericolose. Abolizione della diffida, dell'obbligo di soggiorno e della limitazione dell'uso della patente di guida. Esperibilità della procedura di riabilitazione. Equiparazione dei periodi di detenzione per gli assolti a quelli di sorveglianza speciale (2215); Savio: Abolizione del soggiorno obbligato (2393); Ferrari Wilmo ed altri: Modifiche della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (2464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sulle misure di prevenzione personali »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Abolizione del soggiorno obbligato »; Tealdi e Costa Silvia: « Integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità »; Alagna ed altri: « Abolizione del soggiorno obbligato e della diffida »;

Ferrari Marte ed altri: « Abolizione del soggiorno obbligato »; Alinovi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in tema di misure di prevenzione »; Mannino Antonino ed altri: « Abolizione della diffida, del ritiro della patente di guida ai diffidati, dell'obbligo di soggiorno, nuove procedure per l'applicazione per la sorveglianza speciale e previsione della riabilitazione »; Nicotra ed altri: « Abolizione del soggiorno obbligato, della diffida e abrogazione dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 »; Boato ed altri: « Abolizione del soggiorno obbligato »; Testa Antonio: « Abolizione del soggiorno obbligato »; Trantino ed altri: « Norme in materia di prevenzione contro persone socialmente pericolose. Abolizione della diffida, dell'obbligo di soggiorno e della limitazione dell'uso della patente di guida. Esperibilità della procedura di riabilitazione. Equiparazione dei periodi di detenzione per gli assolti a quelli di sorveglianza speciale »; Savio: « Abolizione del soggiorno obbligato »; Ferrari Wilmo ed altri: « Modifiche della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ».

Comunico che, su richiesta del gruppo comunista, la pubblicità dei lavori sarà assicurata, ai sensi dell'articolo 65, secondo comma, del regolamento, attraverso l'utilizzo dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Come i colleghi ricordano, la Commissione ha esaurito, nella seduta di martedì 7 giugno, l'approvazione in linea di principio del testo unificato, successivamente trasmesso alla I Commissione affari costituzionali.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso ieri il seguente parere:

« Parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) che all'articolo 2, numeri 1), 2) e 3), dopo le parole "debba ritenersi", siano

aggiunte le parole "sulla base di fondati elementi";

b) che all'articolo 2, numero 3), sia sostituita la parola "delitti" con la parola "reati";

c) che all'articolo 10, primo capoverso, sia specificata la forma dell'atto ivi previsto, di competenza del presidente del tribunale. ».

In quanto relatore, desidero esprimere qualche breve valutazione sul parere di cui ho testé dato lettura. Mi sembra che fra i rilievi, avanzati dalla I Commissione, l'unico che abbia carattere di legittimità costituzionale sia quello sollevato al numero 3) dell'articolo 2, ove si chiede di estendere il concetto di « delitti », fino a comprendere tutti i « reati ». Per quanto riguarda le rimanenti condizioni specificate dalla Commissione affari costituzionali, ritengo che esse riguardino più il merito che la legittimità del provvedimento al nostro esame; tuttavia, si tratta di osservazioni, la cui logica può essere opportunamente valutata.

Per quanto concerne i numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 2, ai quali, secondo la I Commissione, andrebbero aggiunte le parole: « sulla base di fondati elementi », mi sembrerebbe più opportuno modificare questa formulazione nell'altra: « sulla base di elementi di fatto », per non essere costretti ad agganciare questa previsione alla disciplina penale.

È da considerarsi pertinente il rilievo sollevato all'articolo 10, primo capoverso, del testo unificato; infatti, soltanto a causa di una svista da parte della nostra Commissione, si è ommesso di specificare la natura dell'atto attraverso cui il presidente del tribunale può disporre il ritiro del passaporto e la sospensione della validità di ogni altro documento equipollente ai fini dell'espatrio: si adotterà certamente la forma tipica delle misure di prevenzione, cioè il decreto. Non sarà difficile aggiungere tale specificazione all'interno dell'articolo in questione.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato, che, essendo già stati approvati in linea di principio, dovranno ora essere votati in via definitiva. Desi-

dero altresì precisare che il testo degli articoli è quello già modificato dagli emendamenti approvati in linea di principio nella seduta del 7 giugno.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. L'istituto della diffida del questore di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è soppresso ed ogni richiamo allo stesso, operato in disposizioni di legge, è abrogato.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le diffide in corso, i provvedimenti di diniego o di revoca di licenze ed autorizzazioni, nonché i provvedimenti di diniego, di revoca o di sospensione della patente di guida emessi in conseguenza della diffida.

3. Tuttavia alle diffide emanate entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge, agli effetti previsti dal primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è attribuita l'efficacia dell'avviso di cui al successivo articolo 5.

4. Ferma restando l'efficacia dei procedimenti di prevenzione già definiti, quelli in corso conservano efficacia:

a) se iniziati in forza di diffida emanata entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge;

b) se iniziati a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

1) coloro che debba ritenersi sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3) coloro che, per il loro comportamento, debba ritenersi che sono dediti alla commissione di delitti che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica ».

Faccio presente ai colleghi che, per mero errore materiale, all'articolo 2, numero 3, appaiono le parole: « la sicurezza e la tranquillità pubblica » invece della corretta espressione: « la sicurezza o la tranquillità pubblica ».

In accoglimento della condizione cui la Commissione affari costituzionali ha subordinato il proprio parere favorevole, propongo i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, ai numeri 1, 2 e 3, dopo le parole: debba ritenersi sono aggiunte le seguenti: sulla base di elementi di fatto, .
2. 1.

All'articolo 2, al numero 3, sostituire la parola: delitti con la parola: reati.
2. 2.

L'emendamento 2.1 recepisce, pur discostandosene nella formulazione, la prima condizione contenuta nel parere della I Commissione, ed in particolare l'esigenza di limitare la discrezionalità delle valutazioni rimesse all'autorità di polizia, adeguandola tuttavia alla reale natura delle misure di prevenzione.

L'emendamento 2. 2 recepisce anch'esso la condizione contenuta nella lettera b) del suddetto parere.

ALDO RIZZO. Ritengo che, nella sostanza, l'emendamento 2. 1 proposto dal relatore accolga i suggerimenti della Commissione affari costituzionali. Ciò che importa è che al prevenuto siano indicati gli elementi di fatto che legittimano i sospetti, in maniera tale che egli abbia la

possibilità di far presenti le proprie controdeduzioni.

Non è il caso di prevedere che gli elementi di fatto debbano essere fondati poiché la fondatezza degli elementi, data la nuova disciplina dell'articolo 1, strettamente ancorata ad ipotesi di reato, imporrebbe in ogni caso a carico del prevenuto l'inizio del procedimento penale piuttosto che quello di prevenzione. Ritengo che la Commissione affari costituzionali intendesse segnalare l'esigenza che alla base del provvedimento di prevenzione vi siano concreti elementi e non congetture; ma questa esigenza è soddisfatta con l'emendamento 2. 1, essendo pacifico che il provvedimento amministrativo o giurisdizionale di prevenzione deve essere adeguatamente motivato.

Appare, pertanto, più corretto il riferimento a elementi di fatto contenuto nell'emendamento del relatore perché, sotto il profilo della garanzia dei diritti del cittadino, rende in concreto possibile la difesa ancor prima dell'inizio del procedimento di prevenzione in considerazione del nuovo istituto che abbiamo introdotto, e cioè l'avviso orale. Ed è proprio con l'avviso orale che devono essere indicati gli elementi di fatto, in maniera tale che il soggetto abbia la possibilità di difendersi o di cambiare sistema di vita. Per questi motivi, mi dichiaro a favore dell'emendamento del relatore 2. 1.

MAURO MELLINI. Desidero premettere che, a mio avviso, tutto quello che diciamo è « aria fritta »; infatti, affermare che esistono elementi di fatto per stabilire che una persona potrà commettere un certo reato (quando, spesso, la giustizia non riesce nemmeno ad accertare chi e se lo abbia realmente commesso) è una pura farneticazione.

La Commissione affari costituzionali ci ha suggerito nient'altro che un precetto costituzionale, secondo il quale si è responsabili delle azioni che si sono commesse e non di quelle che ci vengono attribuite; si tratta di un modo soltanto un po' più decente di stabilire una previsione sulla commissione di reati.

Da parte nostra cerchiamo di fare lo stesso in maniera ancora più decente, poiché nessuno di noi vuole concorrere alla violazione di una norma costituzionale.

Concordo sull'osservazione che la dizione « sulla base di fondati elementi » significa introdurre due giudizi di probabilità, nel senso che non è certo che vi siano elementi, ma vi è il fondato sospetto che esistano. Da ciò si dovrebbe trarre la conseguenza che potrebbero essere commessi gli illeciti che queste misure di prevenzione dovrebbero contribuire ad evitare che si commettano ancora. Ritengo che questo sia l'unico rilievo nei confronti delle competenze della Commissione affari costituzionali.

Siamo in presenza di un problema di carattere costituzionale: mentre normalmente una persona è considerata innocente fino alla sentenza definitiva, nel caso in esame si presume che sia colpevole fino a prova contraria. Ciò rientra nella competenza della Commissione affari costituzionali, anche se essa non fa altro che suggerirci un modo perché questo provvedimento sia un po' meno incostituzionale.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Non abbiamo nulla in contrario ad accedere alla condizione posta dalla I Commissione ed all'emendamento 2. 1 del relatore che ne recepisce la *ratio*. Ritengo, infatti, che il concetto di « elementi di fatto » includa quello di « fondatezza » degli elementi stessi.

Credo debba ritenersi elemento costitutivo per procedere alla misura preventiva la sussistenza delle prove, anche se esse non siano complete nella loro interezza poiché ci si trova in una fase preliminare del procedimento. In questo senso, riteniamo di dover accogliere l'emendamento dell'onorevole Alagna.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Vorrei svolgere alcune considerazioni sui reciproci contributi, nel rispetto delle responsabilità istituzionali, tra Commissione affari costituzionali e Commissione giustizia.

Dato per scontato che ulteriori analisi, oltre a quelle da noi compiute, sono sempre utili per una migliore definizione del testo ed anche al fine di perseguire gli obiettivi a lungo discussi in questa Commissione, reputo che l'articolo 2 riassume esattamente la volontà politica della Commissione.

Poiché l'obiettivo di questa norma è quello di fornire garanzie ai cittadini in ordine alla tutela dei propri diritti soggettivi e di libertà e di difendere la sicurezza sociale, ritengo debba essere approvato l'emendamento 2. 1 del relatore, che introduce una formulazione più congrua rispetto a quegli obiettivi. Credo che, trovandosi di fronte ad « elementi di fatto » dai quali risulta che un soggetto è dedito alla commissione di reati, sia utile, per il sottoposto alla misura di prevenzione e per la collettività, che vi sia un pubblico dibattito ed una pubblica azione penale.

Pertanto, esprimo il mio assenso sull'emendamento 2. 1 del relatore.

MAURO MELLINI. In base alle considerazioni svolte in precedenza e pur concordando sulle osservazioni dell'onorevole Rizzo, non posso esprimere voto favorevole a questo emendamento; pertanto, annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 1.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 2. 2.

MAURO MELLINI. Questo emendamento recepisce la condizione di cui alla lettera b) del parere della I Commissione che non può ritenersi attinente alle competenze di quella Commissione. Infatti, essa inerisce il merito del provvedimento e, quindi, l'esclusiva competenza della II Commissione.

Secondo la Commissione affari costituzionali questo provvedimento non è abbastanza « incostituzionale »! Quella Commissione vorrebbe che fosse sottoposta a misura di prevenzione una persona so-

spetta, in base a « fondati elementi » — abbiamo ora approvato un emendamento che più propriamente usa l'espressione « elementi di fatto » — di commettere mere contravvenzioni come l'accattonaggio.

Tuttavia, sarei anche favorevole ad approvare questo emendamento se non altro perché, in base a « fondati elementi », il ministro dell'interno sembra dedito alla contravvenzione di gioco d'azzardo per aver autorizzato l'apertura di numerose case da gioco violando la legge penale. L'unica motivazione, quindi, per approvare l'emendamento in esame sarebbe quella di applicare la misura di prevenzione nei confronti del ministro dell'interno!

In conclusione, questa materia non rientra nella competenza della Commissione affari costituzionali poiché non riguarda né una questione di costituzionalità né una questione attinente all'ordinamento nel suo complesso. Essa attiene al merito di un provvedimento che l'Assemblea ha attribuito alla nostra Commissione.

Ritengo che parlare delle misure di prevenzione con riferimento alla commissione di contravvenzioni — in ciò sta la differenza — sia assurdo e scandaloso.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Intervengo per associarmi alle considerazioni espresse dall'onorevole Mellini. In effetti, l'applicazione di misure di prevenzione anche a carico di soggetti sospettati di essere dediti alla commissione di contravvenzioni rappresenta una scelta precisa, che mi sembra estranea rispetto all'orientamento da noi espresso, indipendentemente dalla questione concernente la competenza della Commissione affari costituzionali.

ALDO RIZZO. Credo anch'io che non sia nelle competenze della I Commissione il suggerimento di modifiche al testo che riguardino il merito e che la condizione posta nel parere pervenuto non concerna questioni di costituzionalità.

Ritengo, tuttavia, che l'emendamento del relatore 2. 2, che recepisce quell'indicazione, meriti di essere accolto. È il caso di ricordare che nel corso dell'ampia discussione tenutasi in Commissione in ordine alla sfera di applicazione delle misure di prevenzione, è stata sottolineata la necessità di individuare una grande linea di demarcazione secondo la quale è inammissibile l'adozione di provvedimenti di prevenzione nei confronti di un cittadino se egli tiene una condotta conforme alle leggi dello Stato. Questa è la ragione per cui non è accettabile che permanga nell'articolo 1 della legge n. 1423 il riferimento alla categoria degli oziosi e dei vagabondi o a coloro che sono dediti alla prostituzione, dato che una tale condotta non costituisce più illecito penale.

Ciò premesso, è pur vero che esistono comportamenti che, seppure non integrano gli estremi di delitti ma di contravvenzioni, in quanto però costituiscono una grave turbativa dell'ordine pubblico, possono meritare un intervento, in funzione di prevenzione, quale il foglio di via obbligatorio.

Desidero in particolare ricordare il contenuto dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, riguardante l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. Tale norma prevede una contravvenzione, che credo meriti di essere valorizzata in materia di prevenzione. Il punto 2) di tale norma stabilisce che sono punite con l'arresto e l'ammenda le persone dell'uno e dell'altro sesso « che, in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto ». Trovo corretto, seppure non costituisce atto illecito il darsi alla prostituzione, che sia penalmente perseguito chi arreca molestia invitando al libertinaggio. Se ripetuto, tale comportamento, al di là delle sanzioni penali, può giustificare l'adozione di un provvedimento quale il foglio di via, in funzione di prevenzione e a tutela dell'ordine pubblico, soprattutto considerato quanto previsto dal punto 3) del primo capoverso dell'articolo 2 del testo unifi-

cato, a tutela dell'integrità fisica e morale dei minorenni.

Sulla base di queste considerazioni, ritengo che debba essere accolto l'emendamento del relatore.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. L'apertura di un conflitto di competenza con la I Commissione comporterebbe un ritardo nell'approvazione di un provvedimento largamente atteso dalle forze politiche e dal paese. Per tale motivo, inviterei i colleghi a superare questa difficoltà e ad accettare la condizione posta di sostituire la parola « delitti » con la parola « reati ».

Sotto questo profilo, condivido le ampie ed esaurienti osservazioni espresse dall'onorevole Rizzo. Ritengo, infatti, che sia maggiormente perseguibile il reato più che il delitto, in quanto quello, in se stesso presupponendo la gravità del fatto, già determina un provvedimento penale che ineluttabilmente viene intrapreso.

In questo senso, invito la Commissione ad approvare l'emendamento del relatore 2. 2.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Anch'io sono dell'avviso che una polemica potrebbe risultare sterile, non giovare ai lavori e ad una fattiva collaborazione tra la I Commissione e la nostra, anche se qualche volta molto si potrebbe dire rispetto alla formulazione di alcuni pareri.

Credo comunque che debba essere condiviso il pensiero manifestato dal rappresentante del gruppo comunista della I Commissione, quando sosteneva che sarebbe stato preferibile esprimere le condizioni sotto forma di osservazioni.

Nel merito, vorrei sottolineare brevemente l'esistenza di una contraddizione di fondo tra la prima e la seconda osservazione contenute nel parere. Il collega Mellini, di cui sono note le grandi capacità oratorie, ha felicemente sintetizzato questa mia impressione: mentre con la prima osservazione — condivisibilissima — si limita il campo delle possibilità di applicazione delle misure di prevenzione da parte delle forze dell'ordine, con la seconda si estende l'ambito di intervento.

Come ricordava l'onorevole Rizzo, vi sono delle contravvenzioni da considerare, ma allora conviene discutere sulla sanzione nella politica penale rispetto ai beni da tutelare. Credo si debba operare in tal senso, riconsiderando il discorso della depenalizzazione, senza estendere l'applicazione delle misure di prevenzione.

Affinché resti agli atti la volontà politica dei gruppi e dei singoli, voglio dire con molta franchezza — senza che questo pregiudichi il voto sull'articolo e sull'intero provvedimento — che stiamo tornando su un terreno in merito al quale abbiamo intrapreso e concluso con risultato positivo una grossa battaglia, svolta con il concorso di tutti, a cominciare dal ministro di grazia e giustizia e dal sottosegretario per l'interno.

Ritorniamo, infatti, ad estendere l'uso del foglio di via obbligatorio: *grosso modo* sarà questo l'effetto prodotto dal modificare, all'interno dell'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, la parola « delitti » con « reati ».

Voglio riporre tutta la fiducia possibile nel processo di rinnovamento realizzato dalle forze dell'ordine e, in particolare, dalla polizia; certamente essi sapranno valutare più correttamente che in passato i casi in cui sarà necessario provvedere con simile misura, ma sia chiaro che con la riscrittura del punto 3) dell'articolo 2 essi si vedranno restituiti quasi gli stessi poteri che, da questo punto di vista, avevano con la legge n. 1423.

Non sono avvocato né magistrato e non frequento i tribunali; tuttavia mi permetto di dire che, se da una parte la riformulazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956 rappresenta un notevole passo in avanti, dall'altra non si attua una decisa riduzione dell'uso dei fogli di via, con tutte le conseguenze che ne derivano dal punto di vista della politica penale e giudiziaria.

Sulla base di queste motivazioni, annuncio il voto contrario del gruppo comunista sull'emendamento 2. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono soppresse le parole « o per la pubblica moralità »:

(È approvato).

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« Alle persone indicate nell'articolo 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza ».

2. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale ».

3. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è soppresso.

(È approvato).

ART. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:

«L'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.

La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni della comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo ».

(È approvato).

ART. 6.

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispose l'applicazione della misura di prevenzione o l'ultima misura di prevenzione.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, riguardanti la riabilitazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Al primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, al numero 3), dopo le parole: « sono sottoposti », sono aggiunte le seguenti: « in forza di provvedimenti definitivi ».

L'onorevole Mellini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

1. Al primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il numero 3) è soppresso.

7. 1.

MAURO MELLINI. Desidero ringraziare i colleghi per avere preso in considerazione il mio emendamento. Esso era stato presentato allo scopo di evidenziare l'assurdità della disposizione della legge elettorale, che prevede per le persone sospettate un trattamento peggiore che per quelle condannate.

Tuttavia, l'accoglimento del citato emendamento non eviterà l'esclusione dal diritto di voto dei destinatari di misure di prevenzione, poiché tale effetto continuerà a verificarsi nel caso di provvedimenti divenuti definitivi. Fino ad oggi, peraltro (ennesima bella dimostrazione di democrazia da parte della patria del diritto!), l'esclusione dal diritto di voto

scattava per la semplice « sottoposizione » a misura di prevenzione e, cioè, la pena veniva irrogata prima della sentenza definitiva; inoltre, l'acquisizione dello *status* risaliva alla pronuncia del tribunale e non si attendevano quelle della corte d'appello o della Corte di cassazione.

Con il provvedimento al nostro esame andiamo sostanzialmente contro l'esplicito dettato della Costituzione, per cui del diritto di voto non si può essere privati se non per effetto di sentenza penale passata in giudicato; nel nostro testo, invece, si dice che deve essere definitiva non la sentenza penale, ma il sospetto (poiché, in questo caso, di sospetti si tratta).

È vero che la Costituzione parla anche di altri casi di indegnità morale stabiliti dalla legge, ma questi vanno ricondotti ad una condizione soggettiva e non all'esistenza del sospetto, che, pur sempre, identifica quegli « elementi di fatto », in base ai quali si debba ritenere ... eccetera, eccetera. La stessa appartenenza ad associazioni mafiose, se fosse accertata e non fosse un mero sospetto, rappresenterebbe un caso di indegnità, ma corrisponderebbe, dal punto di vista degli effetti, ad una sentenza penale. In realtà, la definitività, che riconosciamo debba sussistere ai fini della cancellazione di un cittadino dalle liste elettorali, è fondata sulla semplice presunzione.

Aggiungo che oggi bastano quattro persone per provocare l'esclusione di un deputato dal Parlamento, in quanto per sottoporre quest'ultimo a misure di prevenzione non vi è bisogno di processo penale e, dunque, di autorizzazione a procedere, mentre quel tipo di provvedimento provoca la perdita dei diritti elettorali e, quindi, anche dell'elettorato passivo. Con il testo che la Commissione va ad approvare forse servirà un numero leggermente maggiore di persone, in quanto la misura deve diventare definitiva, con la possibilità di ricorrere agli ordinari mezzi di impugnazione.

In definitiva, si basa su presunzioni e, quindi, sulla fantasia la cancellazione di un cittadino dalle liste elettorali. Tali mi-

sure di prevenzione sono nate per i « poveracci », per la gente del Sud (anche se emi rata al Nord)...

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Di « poveracci » ne esistono anche al Nord.

MAURO MELLINI. In questo caso, mi riferisco a categorie specifiche e particolari di « poveracci ».

Comunque, ribadisco che, pur ringraziando i componenti la Commissione per l'attenzione prestata al mio emendamento, non li ringrazio affatto per la formulazione complessiva dell'articolo in questione. Torno a dire che, poiché ho presentato un emendamento soppressivo di un articolo della legge elettorale che fa riferimento alle misure di prevenzione, ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità esprimendo su di esso un voto.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Si tratta di un'altra delle questioni che hanno visto lo svolgimento di un intenso dibattito da parte dei componenti di questa Commissione in varie sedi ed in vari momenti, formali ed informali, di questo proficuo seppur lunghissimo lavoro (molto spesso, infatti, ci siamo attardati nella discussione fino alle ore notturne). Ricordo, e non per polemica, che su tale articolo era particolarmente atteso il confronto con il parere della I Commissione, trattandosi di materia di stretta competenza di quest'ultima.

Per quanto riguarda il sistema elettorale, i comunisti hanno sempre sostenuto che un cittadino, sia esso condannato con sanzione penale sia esso sottoposto a misure di sorveglianza speciale (avendo, perciò, da un lato perso la propria libertà e dall'altro subito limitazioni alla stessa), non dovrebbe essere privato della possibilità di esprimere la propria partecipazione alle decisioni politiche della società attraverso il voto. È stato dimostrato come ciò non sia di nostra competenza, in quanto, tra l'altro, una scelta di tale genere avrebbe richiesto la totale modifica della legge elettorale. A tale propo-

sito, auspicavamo che la Commissione affari costituzionali affrontasse il problema in altra sede, avendo ricevuto assicurazione da parte dei ministri Vassalli e Gava che il Governo si sarebbe fatto carico di presentare un disegno di legge sulle modifiche delle misure di prevenzione comprensivo anche di questo aspetto.

Con la convinzione che si tratta di una tappa — speriamo molto breve — in attesa di ridefinire i diritti dell'elettorato attivo e passivo nel nostro paese, esprimiamo in questa fase il voto favorevole del gruppo comunista sull'articolo 7.

FERDINANDO FACCHIANO. Concordo sull'emendamento presentato dall'onorevole Mellini, perché effettivamente esistono incongruenze stridenti, che possono portare a conseguenze aberranti.

Ho ascoltato con attenzione le considerazioni della collega Pedrazzi Cipolla e sono convinto che ci troviamo di fronte ad una norma assurda. Annuncio, pertanto, il voto favorevole del gruppo socialdemocratico sull'emendamento Mellini.

ALDO RIZZO. Condivido lo spirito dell'emendamento Mellini, ma ritengo che il vero problema sia quello di una revisione del decreto 20 marzo 1967, n. 223, tenendo presente che l'elettorato è ingiustamente escluso anche per altre categorie (penso ai falliti, anche al di fuori dei casi di bancarotta fraudolenta). Mi sembra che meriti di essere condiviso l'orientamento emerso per cui occorre prevedere che l'elettorato possa venir meno soltanto in presenza di provvedimenti di prevenzione che siano definitivi, demandando poi al Ministero dell'interno il compito di predisporre un disegno di legge per una modifica integrale della legge elettorale. Ritengo, pertanto, che il testo predisposto dal relatore meriti accoglimento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il principio richiamato dal collega Mellini è stato oggetto di attenzione nella formula-

zione dell'articolo 7, tant'è vero che si è deciso di escludere dall'elettorato attivo coloro i quali sono sottoposti a misure di prevenzione in forza di provvedimenti definitivi.

L'introduzione del criterio di provvedimento definitivo costituisce una garanzia per il cittadino, perché se l'iter procedurale nei vari gradi di appello non è terminato, il cittadino non è escluso dall'elettorato attivo.

Giustamente è stato ricordato che in materia di elettorato valgono le norme della Costituzione, per cui introdurre il criterio — che è stato preannunciato sotto forma di ipotesi di lavoro — di escludere anche coloro i quali sono incolpati di determinati reati senza che sia intercorso un provvedimento definitivo, mi sembra abnorme. È senz'altro auspicabile orientarsi ad una revisione delle materie oggetto del contenzioso elettorale, ma sempre nello spirito della salvaguardia del principio costituzionale che garantisce al cittadino i propri diritti elettorali sia attivi sia passivi. È stato ricordato il caso Negri, che ha suscitato perplessità che sono sconfessate dal principio costituzionale.

Invito il collega Mellini a non insistere per la votazione del suo emendamento, poiché la Commissione ha parzialmente accolto una sua validissima proposta.

ALFREDO BIONDI. Condivido l'emendamento presentato dal collega Mellini ed annuncio su di esso il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento Mellini, qualora venisse approvato, dovrebbe essere trasmesso alla Commissione affari costituzionali affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Poiché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

1. Al secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, le parole: « o in altro comune, o in una frazione di essi » sono sostituite dalle seguenti: « o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia ».

(È approvato).

ART. 9.

1. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: « anche se non vi sia stata diffida » sono sostituite dalle seguenti: « anche se non vi è stato preventivo avviso ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 21 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 4, secondo comma, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione ».

Desidero precisare che al primo capoverso di tale articolo, laddove si fa riferimento al secondo comma dell'articolo 4, il riferimento corretto deve intendersi fatto al quinto comma di quell'articolo.

Inoltre, conformemente al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, presento il seguente emendamento che ne recepisce la condizione di cui alla lettera c):

All'articolo 10, al primo capoverso, dopo le parole: il presidente del tribunale, aggiungere le seguenti: con decreto.

10. 1.

MAURO MELLINI. Ritengo, non per polemica preconçetta con la Commissione affari costituzionali, che l'emendamento 10. 1 sia pleonastico. Infatti, il presidente del tribunale non provvede né con sentenza né con ordinanza. Di conseguenza, credo che la preoccupazione della Commissione affari costituzionali nel suggerirci determinate tipologie dei provvedimenti giudiziari sia molto commendevole nello spirito, ma anche piuttosto ultronea.

ALDO RIZZO. Concordo con l'onorevole Mellini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Presento, altresì, il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. L'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è abrogato.
10. 01.

Tale articolo aggiuntivo consegue all'approvazione dell'articolo 10 e, quindi, all'integrale modifica dell'articolo 6 della legge n. 1423 del 1956. Esso propone l'abrogazione dell'articolo 3 della legge n. 575 del 1965, di cui do lettura: « Nel caso in cui non ricorrano i motivi di particolare gravità preveduti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il presidente del tribunale può disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo di soggiorno in un determinato comune diverso da quello di residenza fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione ».

ALDO RIZZO. Mi sembra opportuno ricordare che l'articolo 6 della legge del 1956 — testé modificato con l'approvazione dell'articolo 10 — prevede che nei casi di particolare gravità, in pendenza di un procedimento di prevenzione, il giudice può disporre che la persona denunciata sia tenuta sotto custodia in un carcere giudiziario fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

L'articolo 10 esclude che si possa disporre, anche nei casi di particolare gravità, che la persona denunciata sia tenuta sotto custodia in un carcere giudiziario e, nell'ultimo comma, è precisato che in tali casi può essere disposto, oltre al ritiro del passaporto, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

In tal modo, la Commissione ha operato un'importante scelta di fondo: quella di escludere che in tema di misure di prevenzione si possa fare ricorso; sia pure in via provvisoria, alla custodia in carcere.

L'articolo 3 della legge del 1965, che riguarda gli indiziati di appartenenza alla mafia, prevede, anche nel caso in cui non sussistano motivi di particolare gravità, per cui non sarebbe applicabile la disposizione di cui all'articolo 6 della legge del 1956, la possibilità di disporre l'obbligo

di soggiorno in un comune diverso da quello di dimora.

In conseguenza dell'approvazione dell'articolo 10 della presente legge nasce un'evidente contraddizione tra il nuovo testo dell'articolo 6 della legge del 1956 e la disposizione di cui all'articolo 3 della legge del 1965. Infatti l'articolo 10 prevede che nei casi di particolare gravità si può disporre soltanto l'obbligo o il divieto di soggiorno in un determinato comune, mentre l'articolo 3 della legge del 1965 prevede in via generale la possibilità d'imporre al prevenuto, nel corso del procedimento di prevenzione, il soggiorno in un comune diverso da quello di residenza.

In conseguenza della nuova formulazione dell'articolo 6 della legge del 1956, l'unica scelta che può essere compiuta è quella suggerita dal relatore, cioè l'abrogazione dell'articolo 3 della legge del 1965. Quest'ultimo aveva una ragion d'essere in presenza della vecchia formulazione dell'articolo 6 della legge del 1956 che prevedeva, nei casi di particolare gravità, la custodia in carcere.

Pertanto, annuncio il mio voto favorevole su quest'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 10. 01.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 11.

1. Al quinto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dopo la parola: « comune », sono inserite le seguenti: « o il divieto di soggiorno ».

(È approvato).

ART. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, le parole: « nell'articolo 1, numeri 2), 3) e 4) » sono sostituite dalle seguenti: « nell'articolo 1, numeri 1) e 2) ».

(È approvato).

ART. 13.

1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposte alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale, il presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il trasferimento del soggetto nell'originario luogo di residenza salvo che non ritenga di sostituire alla misura il divieto il soggiorno. Il relativo provvedimento è comunicato al questore per l'esecuzione.

2. Per gli imputati ai quali sia stato imposto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di dimorare in un comune lontano da quello di residenza ovvero in una frazione, il giudice competente, entro trenta giorni da tale data e sempreché permangano le esigenze che hanno giustificato l'imposizione dell'obbligo, provvede ai sensi dell'articolo 291-bis del codice di procedura penale a determinare nuovamente il luogo di dimora obbligatoria, prescegliendolo tra i comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, avuto riguardo alla residenza che l'imputato aveva all'atto dell'imposizione dell'obbligo suddetto.

(È approvato).

ART. 14.

1. Al secondo comma dell'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: « disposizioni dei commi quinto,

sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 » sono sostituite dalle seguenti: « disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. ».

(È approvato).

ART. 15.

1. Al secondo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: « secondo, sesto e settimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 » sono sostituite dalle seguenti: « quinto, nono e decimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ».

(È approvato).

Nella mia qualità di relatore propongo il seguente titolo:

« Nuove norme in materia di misure di prevenzione personali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MAURO MELLINI. Signor presidente, credo che la « montagna abbia partorito il classico topo »! La nostra abilità « gatopardesca » di girare intorno alle norme costituzionali per lasciare le cose come sono è emersa ancora una volta in maniera molto evidente, sicché abbiamo dimostrato di essere diventati maestri in questo tipo di comportamento.

Abbiamo abolito la diffida, sostituendola con l'avviso orale. Ricordo il compianto senatore Terracini, il quale, facendo riferimento alla considerazione di un suo compagno di partito secondo cui non bisognava più parlare di confino, poiché tutto era cambiato con l'introduzione del domicilio obbligato, con un'espressione apparentemente cattiva — ma che, in realtà, attestava la sua grande umanità — affermò di avere l'impressione che a quel compagno fosse sembrata poca cosa il confino subito.

Questo provvedimento ha un solo grande merito: dimostra la nostra cattiva conoscenza di fronte all'enormità ed all'abominia delle misure di prevenzione! Certamente non ci sfuggono alcuni aspetti di tali misure, ma non abbiamo avuto il coraggio di trarre le dovute conseguenze; personalmente, sono del parere che l'unica soluzione consista nella loro abolizione.

In un paese in cui la giustizia dimostra di non riuscire a colpire e a raggiungere il cittadino che ha commesso un reato, affermare che gli organi giudiziari abbiano la capacità di « divinare » quali siano le persone destinate, propense a commettere un delitto rappresenta una contraddizione.

Il provvedimento evidentemente colpisce le persone ignorando i principi sulla prova. In un paese che ha conosciuto e conosce l'ignominia dei pentiti e di certe prove, neanche queste sembrano sufficienti, per cui si vuole ricorrere a presunzioni, quelle dichiarate, previste nel testo unificato, e quelle non dichiarate, in base alle quali vengono emesse le sentenze di condanna. Chi volesse osservare che questo serve tutto sommato a « risparmiare » tali sentenze, in quanto la prevenzione verrebbe attuata attraverso le misure di prevenzione, direbbe forse qualcosa di vero, ma certamente di non confessabile.

Non nego che il testo al nostro esame in alcuni punti determini qualche progresso. Penso, per esempio, alla previsione con cui è stata limitata la durata della diffida, essendo non pochi i casi di persone oggi sottoposte a misure di prevenzione per essere state diffidate quindici anni fa e per le quali sono intervenute tre pronunce. In proposito, vorrei domandare al rappresentante del Ministero dell'interno per quale motivo in alcune province tali misure siano « più preventive ». Penso a quella di Frosinone, che ai tempi del Papa era considerata una « zona calda » per la presenza dei briganti della Ciociaria, e che ora è una provincia tranquilla, nella quale tuttavia il questore si vanta di applicare con grande larghezza le proposte avanzate dal

tribunale. Si verificano dunque casi di persone diffidate quindici anni fa, nei cui confronti il tribunale ha respinto per tre volte la proposta di applicare le misure di prevenzione. Ora con questo provvedimento viene loro comunicato un avviso orale...

PRESIDENTE. Mi darà atto del fatto che l'avviso ha una natura differente.

MAURO MELLINI. Nel provvedimento sono contenute anche espressioni di buone intenzioni, che credo nascondano però alcuni aspetti negativi. Siamo in presenza, oltretutto, di una sovrapposizione tra le misure ordinarie di prevenzione e quelle previste dalla famigerata legge Rognoni-La Torre. Tenendo conto delle consanguineità di tale legge, che prevede l'interdizione perpetua dagli uffici pubblici e privati, si è introdotta la misura della riabilitazione. Il risultato sarà che da oggi in poi le questure e gli uffici pubblici, di fronte a persone che hanno subito in passato misure di prevenzione, dopo la consumazione delle medesime — starei per dire l'« espiazione », ma questo termine verrebbe considerato errato — (Giacchino Belli affermava: « morte che per l'onore è un'altra cosa » riferendosi al taglio della testa rispetto alla fucilazione), e di fronte a questa diversa previsione contenuta nella legge Rognoni-La Torre, sosterranno, poiché non è intervenuta la riabilitazione, di essere legittimati ad applicare quelle limitazioni oggi non più previste per le misure di prevenzione ordinarie. Mancando la riabilitazione, sarà imposto anche l'obbligo e l'onere di farsi riabilitare per non continuare a subire in perpetuo gli effetti di una misura che certe conseguenze non prevede affatto; tali conseguenze, infatti, sono previste da una norma particolare e speciale destinata a mafiosi o ai presunti tali.

Voterò dunque contro questa normativa, poiché non potrò mai esprimere voto favorevole su un provvedimento riguardante misure di prevenzione nei confronti di persone sospette. Sono infatti convinto della persistenza di misure che sono da considerare incostituzionali. Tra

l'altro, temo che l'approvazione del provvedimento, da un lato, serva a creare una sorta di alibi per la mancata presentazione del famoso e promesso provvedimento riguardante la rielaborazione delle misure di prevenzione e, dall'altro, rappresenti la base per attuare una sostanziale conferma delle stesse. Non vorrei che in futuro, prendendo spunto dalle modifiche oggi introdotte, si affermasse che il problema è stato risolto; mi auguro comunque che un movimento nel paese riesca ad imporre la volontà di affrontare seriamente la materia. Nel frattempo, il mio gruppo ha presentato una proposta per l'abolizione di tutte le misure di prevenzione. Insisto comunque fin da ora affinché ognuno si assuma le proprie responsabilità rispetto all'assetto generale.

FRANCESCO FORLEO. È stato realizzato un notevole passo in avanti, nel senso che le norme sono state più adeguatamente ispirate al dettato costituzionale. Indubbiamente, si poteva fare qualcosa di più, ma è necessario confrontarsi con la realtà del paese, con particolare riferimento all'aumento della criminalità.

Comunque, occorrerà rimeditare il significato delle misure di prevenzione in generale e dell'attività di prevenzione nel nostro paese, con riferimento anche all'impostazione legislativa in materia, all'interno della quale si registra una sempre maggiore attenzione all'ordinamento penale rispetto a quello civile, con il conseguente verificarsi di un notevole squilibrio.

Sono stati cancellati aspetti odiosi contenuti nell'ordinamento in relazione al regime delle misure di prevenzione e sono state fortemente ridimensionate le situazioni di arbitrio, anche per quanto concerne alcuni aspetti evidenziati dall'onorevole Mellini. Da parte mia, desidero sottolineare che le modifiche da noi apportate — in particolare per quanto riguarda la disciplina del soggiorno obbligato, che non potrà più fare riferimento a comuni diversi da quelli di residenza, se non in casi eccezionali — si muovono non

tanto nel senso di smuovere o colpire l'opinione pubblica, ma in quello di responsabilizzare l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale dovrà praticamente rispondere delle misure adottate, tenere conto dell'impostazione legislativa generale e adeguare gli apparati preposti alla lotta contro la criminalità.

Altra notevole innovazione intervenuta nel testo è costituita dal capovolgimento del criterio del silenzio-rigetto. A mio parere, il silenzio-assenso andrebbe esteso all'intero operato della pubblica amministrazione, conferendo certezza ai rapporti con la cittadinanza. In questo senso, appare assai positivo il processo di responsabilizzazione della pubblica sicurezza, in quanto le stesse forze dell'ordine cercheranno di non inflazionare l'applicazione delle misure di prevenzione, facendone un uso attento e oculato.

In tale ottica, il gruppo comunista intende dare il proprio voto favorevole, anche se i suoi rappresentanti hanno, con un voto contrario, sottolineato la disapprovazione dell'estensione dell'ambito di applicazione dal delitto al reato. In questo caso, non si trattava di disconoscere la preoccupante realtà criminale del nostro paese, ma di indirizzare — è un peccato che tale occasione sia andata perduta — l'azione delle forze di polizia verso i livelli più alti della criminalità.

In sostanza, anche l'opinione pubblica deve arrivare a comprendere che la microcriminalità, che colpisce direttamente il cittadino, scaturisce da fenomeni di grande criminalità. Un'impostazione volta a ponderare e selezionare, restringendo il campo d'azione, esalta l'attività delle forze dell'ordine sulle alte sfere degli ambienti criminali.

Concludendo, ribadisco quanto affermato dall'onorevole Pedrazzi Cipolla: nonostante la propria contrarietà rispetto a determinate impostazioni, il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento, con il proposito di intraprendere presto la revisione, contenuta nella proposta di legge Alinovi ed altri, della legge Rognoni-La Torre.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. A nome del gruppo democristiano, ritengo che l'abolizione dell'istituto della diffida rappresenti un traguardo, sia pure modesto, sul versante delle garanzie civili. Con la legge che andiamo a licenziare (e che speriamo possa essere rapidamente approvata dall'altro ramo del Parlamento) cadono gli effetti persecutori ed anacronistici, da sempre collegati all'istituto della diffida, come la sospensione delle licenze commerciali o della patente di guida.

Altra positiva innovazione riguarda le norme sul soggiorno obbligato, che rispondono all'esigenza di limitarne l'esecutività al comune di residenza.

Desidero ringraziare il ministro Vassalli ed i sottosegretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia per la loro presenza, il sostegno e la competenza riversati nei lavori della Commissione, nell'ambito dei quali essi hanno dovuto tener conto delle esigenze dei diversi gruppi parlamentari. Complessivamente, il lavoro scaturito dall'impegno delle parti politiche ha carattere unitario ed il testo, che ne costituisce il risultato, raccoglie i diversi e reciproci sforzi di comprensione.

Desidero auspicare, a nome del gruppo della democrazia cristiana, che si proceda rapidamente alla revisione della legge Rognoni-La Torre, revisione che appare necessaria per gli effetti perversi scaturiti in fase di applicazione della legge stessa.

Siamo certi che il Governo, il Ministero dell'interno e le forze dell'ordine realizzeranno una gestione corretta ed oculata del provvedimento che andiamo ad approvare: ogni abuso in fase applicativa, infatti, renderebbe vani gli sforzi operati in sede parlamentare. Annuncio, pertanto, il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

FERDINANDO FACCHIANO. Il testo in discussione non è di qualità esaltante e credo che una maggiore riflessione avrebbe portato al totale capovolgimento della nostra considerazione sulle misure di prevenzione personali, che interferiscono sui diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini.

A mio avviso, in uno stato di diritto dovrebbero esistere pene e misure alternative alle pene, ma non provvedimenti diversi da questi. Tuttavia, mi rendo conto che il nostro paese non è ancora sufficientemente attrezzato per vivere in questa nuova atmosfera di civiltà e che la criminalità organizzata, anche servendosi della microdelinquenza, sta infliggendo colpi talvolta mortali agli ideali del diritto.

Pertanto, ancora oggi una certa azione nel campo della prevenzione è necessaria; il testo unificato al nostro esame è risultato dall'aver preso atto di questa realtà, ma rappresenta anche il tentativo di migliorare sostanzialmente la vecchia disciplina, per esempio per quanto riguarda il soggiorno obbligato. Le misure precedentemente vigenti erano inefficaci, non significative rispetto allo scopo per cui erano sorte e più volte si sono rivelate strumenti di persecuzione politica, retaggi tipici delle dittature e dei sistemi autocratici: oggi non avrebbero più senso. Ciò che più conta è la gestione delle misure di prevenzione; pertanto rivolgo un appello al sottosegretario Postal a che il ministro dell'interno, che è il referente di questa nuova normativa, impartisca appropriate istruzioni agli organi periferici, perché le misure di prevenzione personale rimangano nell'ambito in cui le ha collocate il Parlamento.

Sono anch'io del parere che sia opportuno rivedere la legge Rognoni-La Torre e con le riserve e le limitazioni che ho esposto, pur dando atto alla Commissione del pregevole lavoro svolto, annuncio il voto favorevole del gruppo socialdemocratico.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Credo che siamo tutti d'accordo che una cosa è la prevenzione ed altra cosa sono le misure che dovrebbero essere adottate per tutelare la collettività e l'ordine pubblico, specie quando gravati da quella che ho sentito più volte chiamare microcriminalità (che è comunque criminalità). Applicare misure penalizzanti a persone che commettono piccole violazioni della lega-

lità è legittimo nel nostro ordinamento anche in caso di reati di modesta entità.

Anche se con non poche perplessità annuncio il mio voto favorevole sul provvedimento al nostro esame per le seguenti ragioni. Esistono obiettive situazioni di fatto, direi quasi personalizzate, individuabili per chiunque viva in un determinato ambiente, che necessitano di certi rimedi. Allo stesso modo in cui si usa un medicinale di modesta efficacia, che al massimo può curare l'influenza od il mal di denti, si è seguito il criterio di stabilire forme diverse di prevenzione, quali, per esempio, il domicilio obbligato. Si tratta indubbiamente di un piccolo rimedio: ma ben vengano i piccoli rimedi, se accompagnati dall'impegno, che questa Commissione dovrebbe assumere, di rivedere tutta la materia in una visione più ampia e più soddisfacente.

ALDO RIZZO. Ritengo che, contrariamente al pensiero espresso da alcuni colleghi, il provvedimento che stiamo per approvare realizzi una svolta, che definirei storica, in tema di misure di prevenzione.

Sino ad oggi abbiamo assistito ad un progressivo aggravamento del sistema delle misure di prevenzione previsto originariamente dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423: basti pensare ai contenuti della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente gli indiziati di appartenere alla mafia, e di provvedimenti sull'ordine pubblico e contro il terrorismo, come la legge Reale.

Il testo che stiamo per approvare opera un'inversione di rotta e recupera valori costituzionali con particolare attenzione al rispetto doveroso dei diritti e delle libertà individuali. Ritengo che siano da sottolineare in termini molto positivi le scelte operate da questa Commissione, scelte che incidono sulle condizioni e sui presupposti che legittimano l'adozione delle misure di prevenzione; analogamente sono da condividere le scelte operate con riferimento alle modifiche apportate alle stesse misure di prevenzione.

Giudico importante l'aver stabilito una linea di demarcazione forte, secondo la quale i provvedimenti di polizia e le misure di prevenzione possono essere adottati soltanto quando il soggetto è indiziato di comportamenti o condotte riferibili a fatti che costituiscono illecito penale. Sono, in conseguenza, scomparse alcune categorie, come gli oziosi ed i vagabondi; si è seguita una linea di grande correttezza costituzionale poiché, a seguito dell'approvazione di questa legge, sarà impossibile che un cittadino rispettoso delle leggi dello Stato sia sottoposto ad un provvedimento di polizia quale, per esempio, il foglio di via obbligatorio.

Mi pare molto importante l'attenzione rivolta per la tutela dei diritti del prevenuto, che viene fortemente rafforzata anche attraverso la previsione che la misura di prevenzione possa essere disposta soltanto sulla base di specifici elementi di fatto, che devono essere contestati all'interessato. Il momento della contestazione avviene attraverso un nuovo istituto, introdotto da questa Commissione, e cioè l'avviso orale. Esso ha una notevole funzione: quella di porre il cittadino in condizione di conoscere quali sono gli elementi di sospetto che sussistono a suo carico, consentendogli così di cambiare il proprio sistema di vita e di predisporre la sua difesa.

L'avviso è stato costruito come presupposto della misura di prevenzione, con la conseguenza che, a differenza della diffida, non ha alcuna taratura punitiva, ma solo una funzione di garanzia e di prevenzione.

Le misure di prevenzione sono state meglio finalizzate alla tutela dell'ordine pubblico, in quanto sia il foglio di via sia la sorveglianza speciale sono previsti solo a carico di soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica. In ordine alla pericolosità è stato eliminato il riferimento alla pubblica moralità contenuto nella legge del 1956: si tratta di una scelta importante, considerata anche l'evanescenza di tale concetto.

Sono stati aboliti poi alcuni istituti contenuti nella suddetta legge che inci-

dono fortemente sui diritti di libertà del cittadino e che sono privi di qualsiasi funzione di prevenzione. In questa logica è stata abolita la diffida, istituto che storicamente non ha svolto alcuna funzione di prevenzione, e che ha finito nel tempo per avere carattere punitivo e persecutoria; infatti, è spesso accaduto che migliaia e migliaia di cittadini (nella sola Sicilia vi sono oltre 40 mila diffidati) abbiano subito questo provvedimento spesso per fatti lontani nel tempo o di lieve entità. Con l'abolizione della diffida è abolito anche il ritiro della patente di guida, fonte di grandi disagi per il cittadino colpito da tale provvedimento, rendendogli difficile anche la possibilità di trovare lavoro. Ritengo che costituisca una svolta storica il fatto che, finalmente, queste misure anacronistiche ed inutilmente punitive scompaiano dal nostro ordinamento giuridico.

Un'altra scelta importante, che credo meriti di essere sottolineata, consiste nella scomparsa dell'istituto del soggiorno obbligato in comune diverso da quello di residenza o di dimora. È noto che il soggiorno obbligato ha determinato l'esportazione in altre province d'Italia di cellule criminali, mafiose e camorriste, creando gravi problemi nelle popolazioni locali. La Commissione poi, in coerenza con tale riforma, ha modificato i contenuti dell'articolo 282 del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di scarcerazione per decorrenza dei termini o per concessione di libertà provvisoria, la prescrizione prevista del soggiorno obbligato sia limitata al comune di residenza, di dimora o eccezionalmente al comune vicino; in tal modo si evita che il criminale od il terrorista possano ampliare le zone sottoposte al loro controllo.

Un'altra modifica che merita di essere sottolineata riguarda la previsione che, in presenza di misure di prevenzione che non hanno carattere definitivo, il soggetto non perde la capacità elettorale.

Infine, è stata prevista la riabilitazione a favore del cittadino sottoposto a sorveglianza speciale; la riabilitazione è utile non soltanto a fini morali, ma anche per

i suoi effetti giuridici. Come è stato precedentemente ricordato, le misure interdittive previste dalla legge Rognoni-La Torre, quali il divieto di ottenere licenze, concessioni, appalti, non sono sottoposte ad alcun termine. Con la riabilitazione si dà la possibilità alla persona colpita dalla misura di prevenzione di far venir meno nei suoi confronti tutti i divieti e tutte le limitazioni previste dalla legge.

Nel valutare positivamente queste importanti modifiche alla legislazione in tema di misure di prevenzione, concludo, formulando l'auspicio che al più presto si possa porre mano alle proposte emendative della legge Rognoni-La Torre, per rendere più incisiva l'azione delle forze di polizia e della magistratura contro la mafia e per meglio garantire i diritti di libertà dei cittadini estranei al fenomeno mafioso.

ALFREDO BIONDI. Credo che l'unica cosa veramente storica che meriti di essere sottolineata sia la differenza tra il concetto di prevenzione in senso generale e funzionale, come diceva l'onorevole Forleo, e, quindi, l'intervento sulle cause determinate condotte criminose o criminogene, e la concretezza delle misure in cui la prevenzione si manifesta, misure che, per loro natura, sono contraddittorie con quel principio e, spesso, restrittive di diritti soggettivi. È necessario in questo campo ricorrere all'interpretazione, che non può mai essere pienamente appagante.

Comprendo lo stato d'animo (stavo per dire lo spirito, ma non vorrei cadere in una visione medianica del diritto e della politica) con il quale l'onorevole Mellini ha formulato le sue critiche.

Nessuno può essere contento che, di fronte alla certezza dell'affermazione per la quale ai comportamenti illeciti consegue una sanzione, vi sia la « nebulosa » delle misure di prevenzione che impongono di valutare il comportamento del soggetto e la sua astratta pericolosità. Si tratta di una visione quasi contrastante con il principio o presunzione di non colpevolezza.

Tuttavia, alla luce di un giudizio complessivo, si deve riconoscere che alcune modifiche introdotte sono estremamente significative e costituiscono passi realistici — non trionfalistici! — nella giusta direzione. Esse, infatti, tendono ad instaurare un rapporto leale e reale tra cittadini ed istituzioni che consenta allo Stato di far fronte ai mali della società.

La più significativa di queste modifiche, cioè la non esportazione delle realtà criminose e criminogene, attraverso l'eliminazione di quella « trasferta » che consentiva a chi agiva più facilmente « fuori casa » di realizzare punti in media inglese, è volta alla responsabilizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza e ad una migliore conoscenza delle realtà locali.

Poiché il concetto di definitività è diverso da quello di aleatorietà, anche il criterio della riabilitazione può essere di ordine più burocratico che sostanziale. Tuttavia, questo istituto deve essere valutato positivamente perché introduce la possibilità, in precedenza non prevista, di far cessare gli effetti delle misure di prevenzione.

Pertanto, senza richiamarmi né alla storia né alla cronaca, ma solo alla concretezza delle nostre determinazioni, preannuncio il voto favorevole del gruppo liberale.

PRESIDENTE. Consentitemi, in qualità di rappresentante del gruppo socialista e di relatore sul provvedimento, di svolgere alcune considerazioni in merito a questo importante atto legislativo della Camera dei deputati.

Concordo con l'onorevole Biondi sul fatto che non sia il caso di assumere toni trionfalistici; però, qualcosa di notevole e di concreto è stato compiuto.

Le norme che abbiamo esaminato si riallacciano al testo unico di pubblica sicurezza del 1931, in particolare agli articoli 164 e seguenti, laddove si parla di diffida come atto preliminare all'ammonizione. Con il provvedimento che stiamo per approvare viene a cadere una logica

e, vorrei dire, un'intera filosofia di vita e non è certo piacevole constatare come ciò avvenga a più di quarant'anni dalla nascita della Repubblica. Viene a cadere un istituto, onorevole Biondi — mi rivolgo a lei nella sua qualità di Vicepresidente della Camera dei deputati — che ha rappresentato un'autentica « mostruosità » giuridica, cioè la diffida di polizia: fino ad oggi in Italia è stato possibile, sulla base di semplici presunzioni e sospetti, differenziare cittadini di « serie A » e cittadini di « serie B ». Questi ultimi (l'onorevole Rizzo ne ricordava il numero assai elevato in Sicilia) perdono importanti diritti civili come l'uso della patente e la possibilità di ottenere licenze commerciali. Si tratta di questioni che attengono alle condizioni di vita e che hanno riflessi negativi sull'occupazione.

Vorrei sottolineare, com'è stato ribadito dalla stampa e nelle aule parlamentari, che in tal modo si incentiva perversamente la delinquenza. Infatti, non vedo come un cittadino possa redimersi e risocializzare nel momento in cui viene privato degli strumenti di lavoro e di qualsiasi forma di civile convivenza.

L'avviso orale di cui si parla nella legge costituisce solo una contestazione dei motivi di sospetto in funzione garantistica e non ha nulla a che vedere con la diffida di polizia.

L'abrogazione di questo istituto è imposta anche dal fatto che esso non ha alcuna valenza dal punto di vista della politica criminale. Tutti sappiamo, senatore Cattanei, che la diffida non svolge alcuna funzione in questa direzione: essa serve solamente ad esacerbare gli animi ed a discriminare i cittadini senza apportare alcun giovamento alla correttezza della vita sociale.

Come diceva l'onorevole Rizzo, non viene abrogato il soggiorno obbligato nel senso auspicato da tanti progetti di legge, tra i quali quello socialista di cui sono primo firmatario.

La « trasferta » del sospettato — mi pare che l'onorevole Facchiano abbia parlato di questo — viene eliminata, nel

senso che il soggiorno obbligato viene oramai circoscritto nella zona di residenza o di dimora abituale, mentre, con riferimento all'articolo 282 del codice di procedura penale, quando la persona è soggetta alla libertà provvisoria o alla scarcerazione per decorrenza dei termini, la misura del soggiorno obbligato si applica nel comune vicino sede di un ufficio di polizia. Desidero che tutto questo risulti agli atti.

Il provvedimento non tende a privilegiare una parte d'Italia — il nord nei confronti del sud — e non è espressione di una forma di razzismo politico. Siamo tutti consapevoli di come la delinquenza organizzata sia presente al sud come al nord; si può anzi dire che nelle regioni settentrionali è molto più organizzata e — mi sia consentito il termine — industrializzata. Anche se mafia, camorra e 'ndrangheta agiscono pesantemente nel Meridione, dove avvengono le esecuzioni materiali, le centrali del crimine sono ormai dislocate a Roma, a Torino, nelle città europee, a New York ed altrove.

In realtà, trasferire una persona « bacata » in un ambiente più o meno idoneo affinché conduca una vita onesta non porta alcun giovamento nell'ambito della politica criminale. Come è a tutti noto, i capi mafiosi, quelli che con termine ormai quasi tecnico vengono definiti « pezzi da novanta », sono perfettamente in grado di ambientarsi al nord; a costoro vengono messi a disposizione mezzi molto più efficaci, essi usufruiscono della cosiddetta civiltà industriale, riescono ad acclimatarsi e a diffondere nelle regioni settentrionali la piaga della delinquenza.

Al contrario, i « poveri stracci », coloro i quali non hanno influenza nella pratica del delitto, finiscono per appesantire le difficili finanze dei comuni del centro e del nord e sono soprattutto destinati a morire di fame, senza essere riusciti a redimersi.

Anche sotto questo profilo il fatto di aver eliminato la « trasferta » al soggiorno obbligato del delinquente non risponde tanto ad una mentalità razzista, quanto ad una esigenza di politica crimi-

nale, in quanto il soggetto può essere sorvegliato molto meglio nel suo *habitat* naturale.

La Camera dei deputati ha dunque operato concretamente, riuscendo ad ottenere un risultato commendevole, abrogando la diffida e modificando due istituti anacronistici, retaggio di una concezione superata, ormai estranea ad una moderna politica criminale.

La presidenza si augura — mi rivolgo al sottosegretario Postal — che il Senato possa operare con altrettanta celerità e concretezza. Recependo in pieno il pensiero espresso dall'onorevole Pedrazzi Cippola, formulo inoltre l'augurio che il Ministero dell'interno, rendendosi interprete dello spirito e della *ratio* di questa legge, si adoperi affinché il provvedimento non abbia un'applicazione restrittiva, ma migliorativa.

Il progetto di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (2442); proposte di legge Fiandrotti ed altri (68); Tealdi e Costa Silvia (347); Alagna ed altri (876); Ferrari Marte ed altri (980); Alinovi ed altri (1169-ter); Mannino Antonino ed altri (1553); Nicotra ed altri (1879); Boato ed altri (2166); Testa Antonio (2170); Trantino ed altri (2215); Savio (2393); Ferrari Wilmo ed altri (2464) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Nuove norme in materia di misure di prevenzione perso-

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1988

nali » (2442-68-347-876-980-1169-ter-1553-1879-2166-2170-2215-2393-2464).

Presenti e votanti 30

Maggioranza 16

- Voti favorevoli 29

Voti contrari 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Alagna, Bargone, Battaglia, Pietro, Beebe, Tarantelli, Biondi, D'Aimmo, Facchiano, Finocchiaro, Fidelbo, Forleo, Fracchia, Fumagalli, Ca-

rulli, Grippo, Guarino, Guidetti, Serra, Gullotti, Mannino, Antonino, Melini, Nicotra, Nucci Mauro, Orlandi, Paganelli, Pedrazzi, Cipolla, Riggio, Rizzo, Russo Raffaele, Savio, Silvestri, Vairo, Violante.

La seduta termina alle 11,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO